

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA PROVINCIA DI BARI



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di CC. n. 4 del 10/01/2014



INDICE

Art. 1 – Definizioni	pag.	3
Art. 2 – Oggetto e finalità	„	3
Art. 3 – Autorizzazione/concessione di occupazione	„	4
Art. 4 – Occupazioni di urgenza	„	4
Art. 5 – Domanda di occupazione	„	4
Art. 6 – Rilascio dell’atto di autorizzazione/concessione	„	5
Art. 7 – Durata dell’occupazione	„	5
Art. 8 – Occupazioni abusive	„	6
Art. 9 – Esecuzioni di lavori e di opere	„	6
Art. 10 – Autorizzazioni ai lavori	„	6
Art. 11 – Occupazioni occasionali (ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, ecc.)	„	6
Art. 12 – Obblighi del concessionario	„	6
Art. 13 – Decadenza della autorizzazione/concessione	„	7
Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione/concessione	„	7
Art. 15 – Rinnovo dell’autorizzazione/concessione	„	7
Art. 16 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	„	7
Art. 17 – Occupazioni con tende, ombrelloni e/o strutture similari	„	8
Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini	„	8
Art. 19 – Passi carrabili	„	8
Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici	„	8
Art. 21 – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale e lotterie, tabelloni politici e culturali	„	8
Art. 22 – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	„	9
Art. 23 – Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per l’esercizio del commercio	„	9
Art. 24 – Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all’aperto	„	10
Art. 25 – Distributori di carburanti	„	10
Art. 26 – Spettacoli viaggianti	„	10
Art. 27 – Occupazioni per lavori edili	„	10
Art. 28 – Canone di concessione o autorizzazione.....	„	11
Art. 29 – Sanzioni	„	11
Art. 30 – Tariffe delle occupazioni	„	12
Art. 31 – Norme di rinvio	„	12
Art. 32 – Entrata in vigore	„	12

All. A - Disciplinare occupazioni suolo pubblico da effettuarsi all’esterno dei pubblici esercizi .

All. B - Disciplinare occupazioni suolo pubblico in zona Castello e Corso San Sabino.



TITOLO I

- Disposizioni amministrative -

Capo I

-Principi generali -

Art. 1 - Definizioni -

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) Per "**suolo pubblico**": il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
- b) Per "**occupazione temporanea**": le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;
- c) Per "**occupazione permanente**": le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- d) Per "**occupazione stagionale**": le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a 120gg e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
- e) Per "**occupazione per lavori**": le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia;
- f) Per "**occupazione per il commercio**": le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;
- g) Per "**occupazione per il ristoro all'aperto**": le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
- h) Per "**occupazione di aree frontali a passi carrabili**": le occupazioni possibili richieste dai titolari di passi carrabili poste frontalmente ed della stessa larghezza del passo carrabile;
- i) Per "**struttura (dehors)**": l'insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.
- j) Per "**autorizzazione**": l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone COSAP ad esclusione del pagamento del canone per le occupazioni di cui al punto 8.

Art. 2 - Oggetto e finalità -

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di strutture a carattere temporaneo o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del decoro cittadino e di promozione turistica.



Art. 3
- Autorizzazione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/ o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4
- Occupazioni di urgenza -

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.24. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5
- Modalità di presentazione dell'istanza -

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune formale istanza in bollo almeno 15 giorni lavorativi prima di quello previsto per l'occupazione, pena il rigetto della domanda;
2. La domanda deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
3. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
4. Il richiedente deve allegare all'istanza la documentazione tecnica dell'eventuale struttura e della piantina planimetrica dell'area da occupare ed è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

Art. 6

- Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio Competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Per quanto concerne le occupazioni permanenti, gli atti su indicati sono rilasciati entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore ;
 - c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse;
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione/autorizzazione il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico relativo agli anni precedenti;
8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7

- Durata dell'occupazione -

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a cinque anni;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) sono stagionali le occupazioni a carattere temporaneo, effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad otto mesi e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata.

Art. 8
Occupazioni abusive -

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione,
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

Capo II
- Prescrizioni tecniche -

Art 9
- Esecuzione di lavori e di opere -

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10
- Autorizzazione ai lavori -

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11
-Occupazioni occasionali -

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 8 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

Art. 12
- Obblighi del concessionario -

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente,



accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art 13

- Decadenza della concessione/autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione :
 - a) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione;
 - g) il mancato ritiro della concessione/autorizzazione da parte del richiedente.

Art. 14

- Revoca della concessione/autorizzazione -

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo può essere revocata per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 15

- Rinnovo/ proroga della concessione/autorizzazione -

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, ad istanza dell'interessato.
2. La domanda di rinnovo deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente per il rilascio dell'autorizzazione o concessione. La domanda, in bollo, deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) copia della precedente autorizzazione;
 - c) autocertificazione asseverante la conformità della richiesta di rinnovo dell'occupazione alla precedente domanda e che le opere che si intendono realizzare sono conformi a quelle già autorizzate;
 - d) copia delle ricevute di pagamento del canone COSAP dell'anno precedente.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo/proroga.

Capo III

Tipologie di occupazione.

Art. 16

- Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico -

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17

- Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni -

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, così come per gli ombrelloni posti all'esterno, è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può disporre, in qualsiasi momento, la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

Art. 18

- Occupazioni con griglie ed intercapedini -

Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19

- Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610);

2. Su istanza dei titolari di passi carrabili, posti su strade la cui larghezza sia inferiore a mt 5, è possibile autorizzare la superficie di uguale larghezza e frontale allo stesso, tanto da permettere la manovra d'ingresso-uscita.

Art. 20

- Mestieri girovaghi ed artistici -

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21

- Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a cinque (05) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano:

- a) ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
- b) ai tabelloni politici e culturali posizionati nei pressi delle proprie sedi referenti che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale. In caso di occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello sopra individuato vigono le disposizioni di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7, del presente regolamento.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessario, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22

- Parcheggio di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23

- Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è possibile occupare il suolo pubblico antistante l'attività commerciale con espositori o altre attrezzature di servizio per la sola esposizione della merce posta in vendita nell'esercizio commerciale o con piante ornamentali, con o senza seduta, previa preventiva autorizzazione del Comune.

2. L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi viene autorizzata previa il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 114/98 ed alla Legge Regionale n. 18 del 21 luglio 2001.

4. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed i mercati attrezzati, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. L'occupazione per l'esercizio del commercio, a qualunque luogo si riferisca, privato e/o pubblico, deve seguire le seguenti modalità:

- a) Non devono causare intralci di alcun genere;
- b) La merce deve essere sollevata dal suolo di almeno 50 cm;
- c) L'occupazione di suolo pubblico, posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento della merce senza recare intralcio al passaggio pedonale ed ai dispositivi per le persone diversamente



abili. Deve comunque essere lasciato lo spazio libero di almeno metri 1 dal filo marciapiede e/o da ogni altro ostacolo. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti.

- d) Non deve avvenire sulla carreggiata, ma interessare i soli marciapiedi, fatta eccezione per gli operatori del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con il solo uso del veicolo attrezzato, e qualora ci sia il parere favorevole del Comando di P.M. in ordine alla viabilità veicolare e pedonale;

6. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

7. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

8. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

9. Sono autorizzabili le occupazioni per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità, di veicoli civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità, escluso: piazza Boemondo, piazza Imbriani, Piazza Terme .

Art. 24

Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita per l'esercizio della ristorazione nei casi e modalità previste nell'allegato A del presente Regolamento.
2. E' vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma senza della relativa autorizzazione/concessione.

Art. 25

- Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26

- Spettacolo viaggiante -

1. Per l'attività di Spettacolo Viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Art. 27

- Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di

occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28

- Canone di concessione o autorizzazione -

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale COSAP.

Art. 29

- Sanzioni.

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle norme contenute nella Legge 24.11.1981, nr.689.

2. Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni sanzionatorie in merito a rimozioni coattive ed al ripristino dei luoghi, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

5. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con strutture, senza la prescritta concessione/autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui la struttura è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione, salvo l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal C.d.S..

6. In tutti i casi di occupazione abusiva l'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al Settore Finanze e al Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, provvede direttamente, a spese degli interessati, a rimuovere i materiali che vengono sottoposti a sequestro amministrativo, e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi materiali e non, che ne derivassero. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

7. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

Capo II

- Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 30

- Tariffe delle occupazioni:

1. L'elenco delle tariffe è riportato nella deliberazione di Giunta Comunale.

Capo III

- Prescrizioni finali.

Art. 31

- Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 32

- Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore entro il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione, e da tale data è abrogato il precedente regolamento per l'occupazione di suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/01/2012, n.3.

**“DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI
DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL’ESTERNO
DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Indice

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	15
ART. 2	COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE	“	15
ART. 3	UBICAZIONE E DIMENSIONI	“	16
ART. 4	PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO	“	17
ART. 5	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	“	17
ART. 6	PROROGA OCCUPAZIONE STAGIONALI	“	19
ART. 7	RINNOVO OCCUPAZIONE STAGIONALI	“	20
ART. 8	ATTIVITA'	“	20
ART. 9	ORARIO	“	20
ART. 10	REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA STRUTTURE	“	20
ART. 11	DANNI ARRECATI	“	21
ART. 12	MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA	“	21
ART. 13	SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	“	22
ART. 14	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE	“	22
ART. 15	PAGAMENTO DEL CANONE	“	23
ART. 16	DEROGHE	“	23
ART. 17	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	“	24

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture simili, sono subordinate al preventivo rilascio, dal competente Ufficio Comunale, della autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.

Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture simili che comportino comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate dagli Uffici Comunali, previa acquisizione degli atti tecnici comprovanti la staticità delle opere a realizzarsi .

2. E' fatto divieto di installare, pedane o altre strutture simili compresi gazebo e quant'altro, ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio alla libera circolazione veicolare e/o pedonale.

3. Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni all'installazione di pedane e/o altre strutture simili, anche in deroga all'art. 20 C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.

4. Per quanto riguarda le strutture già esistenti ed assentite, a qualsiasi titolo e forma dall'Amministrazione Comunale, ancorché negli anni precedenti, sarà effettuata attività di ricognizione e verifica da parte di personale del Settore competente unitamente a personale dell'Ufficio Tecnico, atta ad accertare la compatibilità ambientale delle strutture oggi esistenti.

5. E' facoltà dell'Amministrazione, visti gli esiti di detta verifica di disporre la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione che non rispondano al decoro e all'arredo urbano.

6. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità Comunale competente potrà disporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

ART. 2 - COMPOSIZIONE ELEMENTI PER L'OCCUPAZIONE

Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:

1. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche ;
2. elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, gazebo;
3. elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
4. elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe, frangivento;
5. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche o due tavolini, e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare.

L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo



due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale, qualora ciò non sia possibile, è ammessa l'occupazione nei pressi dell'attività artigianale, purchè non intralci il passaggio pedonale e/o veicolare. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

ART. 3 – UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade interessate dal provvedimento di attuazione di aree pedonali o z.t.l. ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
5. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico in contrasto con il Codice della Strada salvo le deroghe riportate nel presente Regolamento. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale, salvo prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale.
6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1; di norma tale spazio deve essere lasciato a partire dal cordolo del marciapiede, quando quest'ultimo ha una larghezza inferiore a m.1,00. Quando il marciapiede risulti di dimensione superiore a m.1,00, e comunque non vi siano ostacoli tali da impedire il passaggio a persone diversamente abili, la distanza va computata dal filo del fabbricato e/o dall'ostacolo.
7. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e pare del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.
8. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti ; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile ; nei portici la profondità massima consentita è pari a due terzi della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.
10. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di

rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.

11. Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
12. Se le strutture vengono concesse per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

ART. 4 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO

1. La Civica Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi inerenti le occupazioni. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente alle attività economiche diffuse, approva progetti integrati d'ambito predisposti dal Settore Urbanistica.
3. La Civica Amministrazione promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni.
4. Le Associazioni dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi inerenti le occupazioni, che li trasmette al Settore Urbanistica per la valutazione tecnica, da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle Associazioni, potranno essere previste riduzioni della COSAP e della TARSU per gli esercizi aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione occupazione suolo pubblico con strutture secondo quanto stabilito dall'art. 5.

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.
2. Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Settore Competente.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 15 giorni lavorativi prima di quello previsto per l'installazione degli elementi.

4. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia la concessione/autorizzazione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione/autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni lavorativi. Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.
5. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
 - b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - c) relazione tecnica;
 - d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
 - e) eventuali fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;
 - f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
 - g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
 - j) versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione).
 - k) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 12 comma 6.

Nel caso di occupazioni permanenti, il progetto sarà sottoposto ad approvazione mediante deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente. Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Sezione Urbanistica ;
- Sezione Viabilità e Traffico ;
- Sezione Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.

6. Il rilascio della autorizzazione per occupazioni stagionali è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Viabilità e Traffico ;



- Settore Urbanistica, per la conformità dell'installazione a in funzione della coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino;
 - Settore Verde Pubblico, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.
7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni lavorativi), deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 4 del presente articolo.
 8. L' autorizzazione per occupazione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 240 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7 del presente allegato A.
 9. La concessione di occupazione del suolo pubblico con occupazione permanente si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso la struttura presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere una autocertificazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata, e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TARSU riferiti all'anno precedente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
 10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, per i motivi previsti all'articolo 14 del presente Allegato "A", il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nell'art. 5 commi 2 e 3, dello stesso allegato, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività.
 11. Dell'avvenuto rilascio della concessione/autorizzazione il Responsabile preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi, al Settore Urbanistica, al Settore Viabilità e Traffico ed al Settore Attività Economiche Produttive, ed al concessionario dei tributi comunali.

ART. 6 - PROROGA OCCUPAZIONE STAGIONALI

1. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con struttura stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza al Dirigente del Settore competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 240 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ART. 7 - RINNOVO OCCUPAZIONE STAGIONALI

1. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità .
2. In occasione di rinnovo della autorizzazione di occupazione suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 15 giorni lavorativi prima di quello previsto per l'installazione, contenente una autocertificazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti COSAP e TAR SU riferiti all'anno precedente.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Urbanistico, al Settore Viabilità e Traffico, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8 - ATTIVITA'

1. L'occupazione non deve essere adibita ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali con musica eseguita anche dal vivo , previa comunicazione al competente settore.
In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ART. 9 – ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di bevande alcoliche svolte nelle strutture collocate su suolo pubblico devono cessare alle ore 02.00, ai sensi della L. n.160/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", salvo che per ricorrenze o manifestazioni, quando è consentito posticipare detto termine.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24 sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ART. 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA STRUTTURE

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con



strutture è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Finanze, al Settore Urbanistico, al Settore Vigilanza e Viabilità .

ART. 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione/autorizzazione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.



2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
3. La concessione/autorizzazione occupazione suolo pubblico con strutture non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 2 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana o all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

ART. 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE
(vedi art. 29 del Regolamento)

ART. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) qualora siano apportate sostanziali modificazioni alle strutture autorizzate rispetto al progetto approvato;
 - b) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
 - d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione/autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli elementi di arredo di cui al precedente punto a) comma 1 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12 dell'allegato A;
 - b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo

- venga accertato dalle autorità competenti;
- c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2 del presente articolo;
 - f) nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 9, articolo 5 (allegato A) per le strutture continuative.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d) del presente allegato, sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dalle autorità competenti, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione/autorizzazione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ART. 15 - PAGAMENTO DEL CANONE

(vedi Regolamento COSAP)

1. Il canone relativo all'occupazione con strutture annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 2.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono equiparati a strutture al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ART. 16 – DEROGHE

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 2 comma 1 lettere 1), 2), 3);
 - b) alla collocazione delle strutture al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione/autorizzazione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ART. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti integrati d'ambito, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione delle strutture.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione/autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento COSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, al Regolamento Comunale Edilizio.
4. Le concessione/autorizzazione di occupazioni di suolo pubblico con strutture relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

**“DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO
PUBBLICO IN ZONA CASTELLO E CORSO S. SABINO**

Indice

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI	PAG.	27
ART. 2	DEFINIZIONI	“	27
ART. 3	CARATTERISTICHE E MATERIALI DI OCCUPAZIONE	“	27
ART. 4	SOGGETTI	“	28
ART. 5	DIMENSIONI DELL’OCCUPAZIONE	“	28
ART. 6	DIVIETO, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE.....	“	28
ART. 7	RESPONSABILITA’	“	28
ART. 8	SANZIONI	“	28
ART. 9	RINVIO	“	28
TAV. I	“	29
TAV. II	“	30
FIG. I	“	31
FIG. II	“	32
FIG. III	“	33
FIG. IV	“	34

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di riqualificazione cittadina, intende promuovere ed incentivare la parte situata in centro storico, in particolare la superficie delimitata dal Contratto di Quartiere (zona Castello) in continuità P.zza Martiri XXIII Maggio fino al corso San Sabino angolo Via Piave e corso San Sabino angolo Via Puglia, come perimetrata nelle piante allegate, (Tav. I e Tav. II), garantendo criteri di omogeneità per quanto concerne le modalità di occupazione di suolo pubblico, che siano consoni al contesto architettonico ed ambientale.
2. Tutti i titolari dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali alimentari ivi allocati dovranno attenersi al presente disciplinare in materia di occupazione suolo pubblico.
3. Nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria, al fine di garantire il decoro formale e funzionale della zona, la promozione commerciale dei prodotti nonché la promozione della presenza turistica, in questa zona è consentito occupare il suolo pubblico attraverso l'installazione di:
 - a) dehors (ombrelloni – tende – gazebo, questi ultimi simili a quelli rappresentati nelle fotografie allegate al presente regolamento Figg. I – II – III - IV) con arredi di base (tavoli, sedie, poltroncine), elementi accessori (quali stufe ad irraggiamento, corpi illuminanti non prevalenti sugli impianti pubblici) ed elementi di delimitazione atti ad individuare gli spazi autorizzati (cordoni, fioriere con vegetazione omogenea);
 - b) panche.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare si fa esplicito rimando alle definizioni previste nell'art. 1 del Regolamento Occupazione Suolo Pubblico laddove è compatibile.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MATERIALI DEGLI ELEMENTI DI OCCUPAZIONE

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicati:
 - a) Gli ombrelloni ed i gazebo in tela o materiale simile impermeabile, impenetrabile ai raggi ultravioletti, di colore bianco o corda, privi di pubblicità, devono essere ancorati ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere una altezza da m 2,20 a m 2,40 dal suolo. Essi dovranno essere del tipo con strutture in legno od altro materiale simile di colori e toni in armonia con il telo e comunque del tutto simili a quelli rappresentati nelle fotografie allegate.
 - b) Le tende a sbraccio in tela o materiale simile impermeabile, impenetrabile ai raggi ultravioletti, di colore bianco o corda, prive di pubblicità, sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno, poste innanzi all'esercizio pubblico e prive di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. L'altezza consentita varia da m 2,20 a m 2,40 dal suolo.
 - c) Le sedie, poltroncine e tavoli devono essere di materiale in legno rattan/midollino o con effetto simile, di colore legno naturale, bianco o corda.
 - d) Le fioriere dovranno essere in legno o in materiale ecologico di colore legno naturale o bianco e le piantumazioni dovranno essere quelle tipiche del giardino mediterraneo.
 - e) Panche di materiale in legno rattan/midollino o con effetto simile, di colore legno naturale, bianco o corda, di massimo numero due, ciascuna massimo di m 2 di lunghezza, poste in adiacenza al filo fabbricato del locale.
2. Tutti gli elementi sopra indicati devono essere comunque smontabili e facilmente rimovibili.

Tutti i materiali utilizzati devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26/6/84 e 6/3/92, s. m. e i.

ART. 4 – SOGGETTI

1. I titolari di pubblici esercizi possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi di cui al precedente art. 3.
2. I titolari dei laboratori artigianali possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con gli elementi di cui al precedente art. 3, c. 1, let. e).

ART. 5 – DIMENSIONI DELL'OCCUPAZIONE

1. Nella parte pedonale della zona disciplinata, le occupazioni di suolo pubblico devono lasciare libera una corsia carrabile al centro della carreggiata per i mezzi di servizio e di soccorso e per passaggio pedonale non inferiore a m 3,00. Negli altri casi si rimanda a quanto previsto nell'Allegato A del Regolamento.
2. L'installazione di tende, ombrelloni e gazebo è consentita sulla proiezione della facciata dell'esercizio dove si svolge l'attività autorizzata.
3. La larghezza dell'occupazione consentita, fermo restando il rispetto della corsia carrabile di cui al precedente comma 1, parte da un minimo di m 2,5 lineare ad un massimo di m 3,5 lineare, in proporzione alla larghezza dell'area pedonale.

ART. 6 – DIVIETO, REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE

1. L'Amministrazione comunale può negare o revocare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, viabilità, decoro urbano, circolazione e per altri motivi di pubblico interesse.
2. E' facoltà del comune sospendere l'autorizzazione o ridurre le dimensioni dell'occupazione dei dehors per comprovati motivi di interesse pubblico o per il realizzarsi di manifestazioni a carattere civile e/o religioso.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente l'uso delle aree occupate; detta responsabilità ricade esclusivamente sul concessionario che ne risponde di fronte alla legge.

ART. 8 – SANZIONI

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Allegato si applicano le sanzioni principali e accessorie previste nel Regolamento di Suolo Pubblico.

ART. 9 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Allegato B si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico ed al relativo allegato A, nonché il Regolamento comunale per l'applicazione del relativo canone (COSAP) e al Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.



TAV. I

ASSE VIARIO

PIAZZA MARTIRI
XXIII MAGGIO

CORSO SAN SABINO



TAV. II



FIG. I



GAZEBO ADVENTURE

- struttura in alluminio verniciato.
 - pali portanti \varnothing 80 mm, aste di collegamento mm 28x80
 - top in poliestere spalmato di PVC 250 g/mq
 - teli laterali in poliestere 160 g/mq
 - dimensioni cm 300x400x270h
- Cod. 39866



GAZEBO EDEN

- struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
 - pali portanti \varnothing 80 mm, tubi di collegamento \varnothing 18 mm
 - top in poliestere 180 g/mq
 - teli laterali in poliestere 140 g/mq
 - dimensioni cm 300x300x270h
- Cod. 2525

FIG. II



FIG. III



FIG. IV

